

Risposta n. 270/2025

OGGETTO: Regime fiscale del rimborso delle spese chilometriche addebitate al committente ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – articolo 54 del Tuir

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante è un professionista che dichiara:

- di aver emesso nel 2025 una fattura nei confronti della società cliente relativa a «*Compensi per prestazioni professionali di consulenza [...]*» e «*Rimborso spese chilometriche, calcolato analiticamente sulla base di [...] km × € [...] / km = € [...], assoggettato a IVA al 22%*»;
- che il rimborso delle spese chilometriche in parola è stato «*Concordato preventivamente con il committente; [...] Calcolato secondo parametri oggettivi*

(chilometri effettivamente percorsi e tariffa pattuita); [...] Distinto in fattura dalle prestazioni professionali».

In sede di riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, l'Istante rappresenta, altresì, che:

- i citati «*parametri oggettivi*» con cui è stato calcolato il rimborso chilometrico sono «*documentabili mediante il prospetto riepilogativo delle attività svolte*»;

- «*I tragitti, le sedi di lavoro, gli orari di attività e i chilometri percorsi indicati nel suddetto prospetto sono veritieri e integralmente riferibili allo svolgimento dell'incarico conferito dalla società*»;

- «*La distanza percorsa per ciascuna giornata di attività è verificabile tramite strumenti di mappatura stradale (es. Google Maps) e, per alcuni tragitti autostradali, mediante il tracciamento storico del Telepass intestato al sottoscritto*»;

- «*Il criterio di € [...] /km [...] risulta coerente con i valori di riferimento generalmente adottati per i rimborsi chilometrici in ambito professionale*».

Ciò posto, l'Istante chiede:

- se «*Il rimborso spese chilometrico analiticamente addebitato [...], pur in assenza di giustificativi fiscali di terzi, debba essere escluso dall'assoggettamento a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 600/1973*»;

- «*Qualora il rimborso sia correttamente documentato mediante evidenza dei chilometri percorsi e parametri di calcolo oggettivi, si chiede conferma che non sia necessaria l'esibizione di ulteriori giustificativi (es. scontrini carburante) per beneficiare dell'esclusione prevista dall'art. 54, comma 2, lett. b), TUIR*».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo - modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 - stabilisce che *«Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V [...]»*.

Il successivo comma 2 del citato articolo 54 del TUIR prevede che *«Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di: [...] b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente»*.

Specularmente, il successivo articolo 54-ter, rubricato *"Rimborsi e riaddebiti"*, dispone, al comma 1, che *«Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo»*.

In merito alla decorrenza delle citate disposizioni, l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2024 stabilisce in linea generale, al comma 1, che *«Le disposizioni*

dell'articolo 5 si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» (i.e. dal periodo d'imposta 2024).

Tuttavia, con specifico riguardo alle spese di cui al citato articolo 54, comma 2, lettera b), *«sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, nonché le relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime»*, il comma 2 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2024 dispone che *«Fino al 31 dicembre 2024, in via transitoria [...] continuano, rispettivamente, a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo e a concorrere alla formazione del medesimo secondo le disposizioni dell'articolo 54 del citato testo unico delle imposte sui redditi in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente decreto; fino alla stessa data del 31 dicembre 2024 le predette somme continuano a essere assoggettate alle ritenute previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»*, rinviando, di fatto, l'entrata in vigore delle modifiche normative al periodo d'imposta 2025.

Nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 192 del 2024, pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene precisato che:

- «con il presente decreto si dà attuazione alla delega secondo i seguenti principi direttivi: [...] il concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale (c.d. criterio di "onnicomprensività", analogo a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente) (n. 2.1), primo periodo); [...]

l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente e la conseguente indeducibilità delle medesime spese dal reddito dell'esercente l'arte o la professione (n. 2.1), primo periodo)»;

- «A fronte del principio di onnicomprensività sancito nel comma 1 dell'articolo 54, il successivo comma 2 prevede l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di: [...] b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente»;

- «Per quanto concerne i rimborsi spese di cui alla lettera b), la loro esclusione dal concorso alla formazione del reddito dà attuazione al criterio direttivo di cui al n. 2.1), primo periodo, dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega. Nella relazione illustrativa viene chiarito che si intende in tal modo superare "la criticità emergente, per i lavoratori autonomi, di dover considerare compensi anche l'ammontare delle spese che contrattualmente sono a carico del committente e che sono da quest'ultimo rimborsate", dovendosi ritenere che "il contrasto di interessi tra il detto committente e l'artista o il professionista è sufficiente a disincentivare possibili comportamenti evasivi. Ne consegue che tali spese, che non concorreranno alla formazione del reddito, non saranno deducibili per il lavoratore autonomo.". A questi ultimi fini, il comma 1 del nuovo articolo 54-ter prevede l'inededucibilità delle spese rimborsate e riaddebitate di cui alle richiamate lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 54 dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nei successivi commi da 2 a 5 del medesimo articolo 54-ter con riferimento alle spese non

rimborsate da parte del committente. Per effetto della nuova disciplina, viene pertanto eliminata l'attuale criticità derivante dall'assoggettamento a ritenuta di somme che, seppure incassate dall'esercente arte o professione, non comportano un incremento del suo reddito imponibile, essendo generalmente prevista la deducibilità integrale delle somme rimborsate analiticamente dal committente. Con la citata lettera b) del comma 2 dell'articolo 54, i rimborsi analitici, ad esempio, delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio diventano quindi del tutto irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non concorrendo dette somme alla formazione del reddito sia dal lato attivo (con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente) sia dal lato passivo (con conseguente indeducibilità delle spese sostenute oggetto di rimborso)».

In sostanza, dunque, l'irrilevanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, delle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico è subordinata alla condizione che le stesse siano *addebitate analiticamente* in capo al committente.

In tale contesto, si ritiene che l'analiticità dell'addebito sussista qualora le spese siano effettivamente sostenute dal professionista in relazione allo svolgimento dell'incarico professionale e indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi spettanti. Le spese in questione devono essere, altresì, comprovate da idonea documentazione da cui si evinca puntualmente la tipologia di spesa sostenuta e l'esatta riferibilità all'attività professionale, così da consentire un controllo di coerenza e correttezza, che implica un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello, al fine di evitare che il rimborso possa eccedere il costo effettivamente sostenuto e quindi rappresentare per il professionista una "*forma*" di compenso.

Ciò in linea con la finalità delle disposizioni in commento volte, tra l'altro, ad eliminare *«l'attuale criticità derivante dall'assoggettamento a ritenuta di somme che, seppure incassate dall'esercente arte o professione, non comportano un incremento del suo reddito imponibile»*.

Tanto premesso, nel caso di specie, si ritiene che il *«Rimborso spese chilometriche»*, commisurato ai *«chilometri effettivamente percorsi e tariffa pattuita»*, non rappresenti un rimborso di spese *"addebitate analiticamente"* nel senso sopra prospettato e, pertanto, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi del citato articolo 54, comma 1, del TUIR, ferma restando la deducibilità, ai medesimi fini, delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione dell'incarico.

Detto rimborso, concorrendo alla formazione del reddito professionale, dovrà essere assoggettato alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'Irpef prevista, per i redditi di lavoro autonomo, dall'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi rappresentati, assunti acriticamente come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, restando impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)**